



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla udienza del 16/12/2019, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di previdenza iscritta al **N. 3381 /2018 R.G.** promossa da:

MARIA DE LOS DOLORES VALLE, nata in Spagna, il 13/09/1938, rappresentata e difesa dall'Avv. Clorinda MACCHIONE, presso il quale elettivamente domicilia in Parete, come da procura in atti,

RICORRENTE

CONTRO

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del Presidente/legale rappresentante *p.t.*, domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: Maggiorazione assegno sociale

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale dell'odierna udienza.

Motivi in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 12 aprile 2018, l'odierna ricorrente deduceva quanto segue a fondamento delle proprie prospettazioni.

Di aver inoltrato il 18.9.2017 domanda volta alla maggiorazione dell'assegno sociale, rigettata con provvedimento di pari data dell'INPS, con motivazione "a partire da gennaio 2013 S.V. per redditi da pensione estera propri e da pensione italiana ed estera e da fabbricati del coniuge supera il limite previsto dalla legge per l'erogazione dell'assegno sociale. Il diritto, a partire da gennaio 2016 scaturirebbe dalla volontaria privazione dei redditi da fabbricati a seguito di donazione".

Di aver presentato ricorso in sede amministrativa il 15 novembre 2017 contestando il diniego; di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la provvidenza richiesta.

Per tali motivi, adiva l'intestato Tribunale - sulla premessa che l'Ente debba limitarsi a valutare la sussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge – al fine di sentirsi accertare il diritto a beneficiare della prestazione, compresi gli arretrati, oltre a interessi legali; e per l'effetto ottenere la condanna dell'INPS alla corresponsione degli importi dovuti, con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il resistente INPS, per contestare diffusamente le avverse pretese e chiedere il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

In particolare, eccepiva l'assenza del requisito economico dello stato di bisogno, atteso che la ricorrente risulta essere titolare di pensione estera ed aver provveduto a donare due immobili ai propri figli, circostanze queste che farebbero venir meno il carattere di residualità dell'invoca provvidenza assistenziale.

Acquisiti agli atti i documenti offerti in comunicazione e ritenuto di poter decidere sulla scorta degli elementi compiutamente emergenti in via documentale, all'odierna udienza, la causa sulle conclusioni rassegnate e all'esito della discussione orale e della camera di consiglio, è decisa mediante lettura e pubblicazione del dispositivo e delle contestuali motivazioni ex art. 429 c.p.c.

La domanda è infondata in fatto e in diritto e, pertanto, va rigettata per le seguenti ragioni.

Nel merito, la domanda contenuta in ricorso riguarda il riconoscimento del diritto del ricorrente all'assegno sociale, che in applicazione dell'art. 3, comma 6, della L. n. 335 del 1995 ha sostituito la pensione sociale, e della relativa maggiorazione.

È noto che, ai sensi dell'art. 26 L. 30/04/1969 n. 153, *“Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile di lire 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale”*.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, Legge 335/1995 *“6. Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale".*

Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione

rilasciata dal richiedente ed è congruagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.

Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.

Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale”.

La natura assistenziale della pensione sociale non è controversa. Essa ha come presupposto le condizioni di bisogno del soggetto ultrasessantacinquenne privo di redditi sufficienti a garantirgli un minimo di mezzi di sussistenza.

Lo stato di bisogno è però definito dalla legge sulla base di un criterio oggettivo rappresentato dal reddito assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'assegno sociale, oggetto della pretesa attorea, è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini, italiani o stranieri, che si trovino in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge, e che dal 1° gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale.

L'onere della prova va attribuito secondo gli ordinari criteri, per i quali spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale secondo i rigorosi criteri richiesti dalla legge e, dunque, è certamente onere di chi aspira alla concessione dell'assegno sociale di allegare e provare se e da quando si trova nella situazione di stato di bisogno richiesta dalla norma (da ultimo, Tribunale Bergamo sez. lav., 25/02/2019, n.101 su Cass. s. L. n. 23477/2010).

Ciò premesso in diritto, è condivisibile il principio su cui l'INPS fonda l'istanza di rigetto, secondo cui, avendo il beneficio in oggetto natura sussidiaria, il soggetto richiedente non può rinunciare ad altri eventuali redditi per poi richiedere la prestazione assistenziale, pur dovendo il principio suddetto essere interpretato ed applicato alla luce delle circostanze concretamente dedotte in giudizio.

Lo stato di bisogno esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione, ai fini che ci occupano, del reddito della casa di abitazione.

Ciò comporta che, nel caso oggetto dell'odierno procedimento, sussistendo il godimento di pensioni svizzere – dato nemmeno genericamente contestato – nonché una donazione di due immobili di proprietà da parte della ricorrente, è necessario verificare se questa sottenda effettivamente la volontà di eludere i presupposti *ex lege* previsti per l'assegno sociale attraverso una privazione fittizia e preordinata, avente l'unico scopo di ottenere il

beneficio, oppure se siano in concreto ravvisabili elementi idonei ad escludere tale eventualità.

È da evidenziare in fatto che nel caso in esame è documentato che la ricorrente e il di lei coniuge abbiano provveduto a donare dei cespiti patrimoniali potenzialmente produttivi di reddito (cfr. contratto di donazione agli atti), anche di cospicuo valore economico; circostanza, questa, che induce presuntivamente a ritenere l'insussistenza di uno stato di bisogno sia dall'epoca della donazione che *a fortiori* all'epoca della presentazione della domanda di assegno sociale all'INPS, nulla essendo stato dalla stessa allegato in ordine alla impossibilità di sostentarsi in altro modo.

Invero, incontestata l'avvenuta donazione di beni immobili della ricorrente in favore dei figli, è evidente che l'assegno sociale è diretto a far fronte ai bisogni di vita indispensabili del soggetto che ne ha i requisiti, anche di età, e non dell'intero suo nucleo familiare, ben essendo ipotizzabile una diversa valutazione economica delle utilità ricavabili dai menzionati diritti di proprietà in capo alla donante. La stessa ricorrente ha, del resto, dedotto soltanto che l'INPS deve astenersi da valutazioni economiche e riscontrare la sussistenza di redditi inferiori al limite di legge, null'altro deducendo o contestando sul punto.

Ebbene, a tale riguardo, preliminarmente rileva il giudicante che la ricorrenza del requisito reddituale, come invocato per beneficiare della prestazione da parte istante, non è stata in alcun modo provata, avendo la ricorrente depositato solo i CU 2014 e annualità seguenti riguardanti la posizione del marito Iannucci Vincenzo, mentre alcuna certificazione reddituale inerente la posizione propria e dei figli donatari è stata prodotta. Quanto alla autodichiarazione allegata al fascicolo di parte istante, sottoscritta dalla ricorrente, circa la percezione dei redditi pari a zero, va osservato che la stessa non è idonea a comprovare la situazione reddituale (cfr. Cass. SS.UU. 5167/2003), essendo priva di valore probatorio, sia pur indiziario, nell'ambito del giudizio civile, caratterizzato dal principio dell'onere della prova, con la conseguenza che la parte ricorrente non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c.

Si veda, altresì, la sentenza della Cassazione n. 12131 del 26/05/2009: *“La dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, idonea a comprovare la situazione reddituale nei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi, è priva di valore probatorio o indiziario nel giudizio civile (nella specie, relativo a controversie assistenziali), caratterizzato dal principio dell'onere della prova - non potendo la parte trarre da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 cod. civ. - salvo che essa concorra ad integrare il quadro probatorio con altre risultanze istruttorie, quale la certificazione amministrativa (dell'Agenzia delle entrate o di altra Amministrazione) che, pur dotata dell'efficacia di prova legale, ha contenuto da solo inidoneo a comprovare il possesso del requisito reddituale”*.

Nulla, inoltre, è allegato in ordine alla capacità economica dei figli della ricorrente, onde verificare se al momento della domanda di assegno erano sprovvisti di reddito sufficiente al sostentamento della madre; tale elemento sarebbe stato fondamentale al fine della valutazione della genuinità della donazione. Piuttosto— allo stato degli atti - sotto il profilo sostanziale si appalesa una volontà libera di rifiutare redditi anche solo potenziali al fine della preordinazione ad una indigenza indotta, piuttosto che una scelta obbligata, con ciò

violando i principii espressi dagli artt. 3, 4, 38 e 41 Cost. e il carattere di residualità della prestazione assistenziale a carico della collettività.

Proprio per tale ragione, la ricorrente avrebbe dovuto dar prova rigorosa che i figli, in quanto ben consapevoli delle rispettive condizioni economiche di nullatenenza, accettavano le donazioni per altre ragioni, ma sul punto non è stata nemmeno articolata prova.

Né d'altra parte può essere acquisita agli atti la copiosa documentazione che l'istante pretende oggi di depositare, in quanto tardiva: si tratta di certificazioni reddituali che ben avrebbero potuto-dovuto essere offerte in comunicazione già all'epoca dell'introduzione del giudizio, in quanto non solo di data antecedente, ma contenenti la prova "cardine" della sussistenza dei presupposti per ottenere il beneficio.

Sussiste, pertanto, sul piano logico ancor prima che la mancanza di prova, un *deficit* di allegazione.

Tali carenze non possono essere colmate dal giudice, nemmeno facendo ricorso ai propri poteri d'ufficio, perché questi ultimi non possono essere utilizzati per sopperire alle carenze in punto di allegazione, *"valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche all'esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall'art. 421 cod. proc. civ. – non può invece mai sopperire all'onere di allegazione che concerne sia l'oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto"* (Cass., civ., Sez. Unite, 24 marzo 2006, n. 6572).

La rilevata carenza in punto di allegazioni – a fronte delle specifiche indicazioni operate dalla resistente - già di per sé consente di disattendere le prospettazioni attoree, *"dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite"* (Cass. Civ. sez. lav. 28 maggio 2008 n. 13989).

Del resto, ai sensi dell'art.437 c.c. *"Il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante, a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di un matrimonio o di una donazione remuneratoria"*. Deve, quindi, escludersi la sussistenza dello stato di bisogno economico della ricorrente (cfr. Tribunale di Genova, sent. n. 959/2013).

Non ignora il Giudice che la legge non impone come requisito per ottenere l'assegno sociale quello di aver preventivamente richiesto ai propri parenti quanto eventualmente dovuto per legge. Tant'è vero che la norma non richiede neanche che il soggetto richiedente l'assegno sociale si sia premurato di richiedere preventivamente gli alimenti ai soggetti obbligati ex art. 433 c.c. Diversamente opinando, si introdurrebbe un requisito ulteriore, non richiesto dalla L. n. 335 del 1995, ai fini dell'ottenimento dell'assegno sociale. In altri termini, se è vero che ci si può sempre rivolgere al coniuge separato per ottenere l'assegno di mantenimento o ai parenti elencati nell'art. 433 c.c. per chiedere gli alimenti, è altrettanto vero che la L. n. 335 del 1995 non richiede, tra i requisiti espressamente elencati, che il soggetto interessato si rivolga *in primis* al nucleo familiare e solo in subordine all'INPS.

Tuttavia, anche in assenza di una siffatta esplicita disposizione normativa, si deve ritenere che la ricorrente avesse la possibilità, anche se non l'obbligo, di richiedere i

mezzi di sostentamento ai figli, ciò quanto meno per dare una prova della situazione reddituale propria e degli stessi, completamente assente, come evidenziato.

Avrebbe dovuto, la ricorrete, quanto meno allegare di aver tentato una iniziativa diligente in ordine alla percezione di aiuto economico dai soggetti obbligati per legge e dedurre l'impossibilità materiale di ottenerlo, prima di richiedere che al proprio sostentamento provvedesse la collettività, sconfessando in tal modo la *ratio* dell'istituto.

Il godimento di pensioni, nonché la donazione degli immobili, conclusivamente, hanno alterato la situazione reddituale della stessa, sì da pregiudicare la sussistenza del requisito economico normativamente previsto per la concessione dell'assegno sociale da parte dell'INPS.

Sussistono eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite, attesa la natura della causa e la qualità delle parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Ronsini, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 16.12.2019

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa *Federica Ronsini*